

STATUTO "FONDAZIONE CARITAS SAN BENEDETTO DEL TRONTO ETS"

Art. 1 - Natura e sede

1. E' costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE CARITAS San Benedetto del Tronto**". Purché sussistano i requisiti di legge, la Fondazione inserirà automaticamente nella propria denominazione sociale l'acronimo ETS, senza dover procedere alla modifica del presente statuto. La locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS devono essere indicati nella denominazione; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, unitamente all'indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Essa ha sede a San Benedetto del Tronto. Spetta al consiglio di Amministrazione, previo consenso del Vescovo diocesano, deliberare l'eventuale trasferimento della sede che, se eseguita nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, fermi restando gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Principi e valori

1. I principi e i valori sono ispirati ad una delle dimensioni costitutive della missione della Chiesa nonché espressione irrinunciabile della sua stessa essenza che è la diaconia della carità. Sono, quindi, in piena fedeltà ed attuazione della Tradizione, del Magistero e della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare delle Lettere Encicliche del Pontefice Benedetto XVI, Deus Caritas est e Caritas in veritate e delle Lettere Encicliche del Pontefice Papa Francesco Laudato sii e Fratelli tutti, e sono ordinati nel quadro organico normativo della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Intima Ecclesiae Natura", sul servizio della carità.

Art. 3 – Scopi e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione della persona umana, della salvaguardia del creato e della pace.

2. La Fondazione si prefigge di operare in sintonia e in collaborazione con gli orientamenti e le strutture pastorali della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto (di seguito: San Benedetto del Tronto), attuando opere caritative-assistenziali, di beneficenza in



favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari.

3. Per la realizzazione delle sue finalità di solidarietà sociale la Fondazione può svolgere una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ed in particolare (con riferimento alle lettere di cui all'art.5 Dlgs 117/17):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, promuovendo e realizzando interventi di prevenzione e di assistenza sociale e legale. Dare sostegno e/o gestire interventi e iniziative dei centri di ascolto al fine di offrire aiuto costante e diretto alle persone in difficoltà economica, fisica e morale; favorire i rapporti dei centri di ascolto con le Istituzioni, con le Amministrazioni e con i Servizi sociali e sanitari;

b) interventi e prestazioni sanitarie, promuovendo e realizzando azioni di prevenzione e di assistenza socio sanitaria;

c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106:

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; costituire e/o dare sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento lavorativo e sociale delle persone specie senza fissa dimora, detenuti, immigrati, in stato di emergenza e di grave disagio;

e) offrire un servizio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano particolare attenzione alla diaconia della carità e così promuovere, sostenere, gestire, servizi quali, ad esempio, servizi mensa, distribuzione alimenti e vestiario servizi solidarietà, dormitori prima e seconda accoglienza, centri di ascolto, case famiglia, consultori famigliari, appartamenti sociali, centri residenziali, case di riposo per anziani, ambulatori medici e/o infermieristici;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Raccolta e distribuzione di viveri (anche a domicilio), servizio mensa, empori, indumenti, mobilia, farmaci da banco;

g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;





h) promuovere, sostenere e gestire attività di formazione, sensibilizzazione e coordinamento degli operatori e dei volontari, anche del Servizio Civile, in tutti i settori non esclusi quelli della visita e assistenza a persone in stato di bisogno a domicilio, in ospedale o in carcere, da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche e di altri enti che perseguono finalità analoghe;

i) accompagnare gli interventi e le iniziative promosse e/o coordinate dalla Caritas Diocesana per la progettazione, l'avvio, la realizzazione e lo sviluppo delle attività di volontariato e di servizio sociale e di ogni altra iniziativa di volontariato e/o solidarietà sociale, sia a livello nazionale, sia a livello europeo che internazionale, compresa la protezione civile in caso di calamità ed emergenza;

l) promozione e/o realizzazione di ogni azione e iniziativa finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità istituzionali della Fondazione;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata, della salvaguardia del creato, dell'intercultura e della mondialità.

4. Ai sensi dell'art. 6 Dlgs 117/2017 la Fondazione può svolgere tutte le attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle attività citate al precedente punto 3, in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

5. Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione intende anche collaborare con enti e istituzioni analoghi ecclesiali e civili, nazionali ed internazionali. Inoltre la Fondazione intende collaborare operativamente con l'Ufficio Pastorale Caritas diocesano, con le Caritas vicariali, zonali e parrocchiali in ogni iniziativa di volontariato, di raccolta fondi, di microcredito e prestiti di solidarietà sociale, e collaborare con la protezione civile in caso di calamità e/o di emergenze e/o di tutela della vita, della natura e dell'ambiente.

6. La Fondazione, in particolare, è in collegamento con la Caritas Diocesana, con Caritas Italiana e con la Delegazione Regionale Caritas.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è composto:

-dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro, beni mobili ed altre utilità impiegabili nel perseguimento delle finalità dell'ente, effettuati dai fondatori, in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente;

-dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del

patrimonio;

-dalla parte non utilizzata delle rendite patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;

-dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici;

-dagli utili e avanzi di gestione, nonché da fondi e riserve comunque denominati, al netto delle perdite e dei disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, con l'esclusivo fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per tali motivi è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di qualsiasi utile ed avanzo di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, nei confronti dei fondatori, eventuali lavoratori e collaboratori di ogni natura, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Tutti i divieti sopra indicati valgono espressamente anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Vice Presidente; d) il Tesoriere (con funzione anche di Segretario); e) l'organo di controllo, da istituire solo se obbligatorio in base alla vigente normativa.

2. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione della funzione ricoperta. All'organo di controllo sono eventualmente riconosciuti gli emolumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. Sono membri del Consiglio il Direttore pro-tempore della Caritas Diocesana, il Delegato per la Pastorale e le persone nominate dal Vescovo di San Benedetto del Tronto anche sulla base di proposte che possono pervenire dai consiglieri uscenti.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

3. I membri del Consiglio possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento, revoca del mandato da parte del Vescovo di San Benedetto del Tronto o per qualsiasi altro motivo. I nuovi consiglieri saranno nominati dal Vescovo di San Benedetto del Tronto, sentiti consiglieri rimasti, e dureranno in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.



4. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere ampliato nel corso del quinquennio. Per la nomina dei nuovi consiglieri si fa riferimento alle modalità indicate al comma 3 del presente articolo.

Art. 7 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri altrove espressamente attribuitigli nel presente Statuto:

a) individua gli indirizzi e le iniziative della Fondazione e ne cura la programmazione e l'attuazione;

b) adotta regolamenti;

c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

d) delibera gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli incrementi patrimoniali;

e) può nominare un Procuratore, stabilendo precise deleghe a cui annualmente fissa l'eventuale compenso;

f) delibera, le modifiche statutarie da sottoporre all'Autorità competente (cfr. art.16);

3. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di costituire Commissioni operative e Comitati consultivi e ogni altro organismo necessario per le attività della Fondazione ed una migliore sinergia con le associazioni di volontariato presenti nella diocesi;

4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente o a singoli Consiglieri, stabilendone limiti e termini;

5. Il Consiglio di Amministrazione può assumere e licenziare il personale dipendente.

Art. 8 – Modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e quorum costitutivo e deliberativo delle stesse

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o almeno tre dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione



è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Il Consiglio è altresì valido nel caso di presenza contestuale di tutti i membri, ancorché non formalmente convocati.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno, l'ora di svolgimento della riunione.

5. Per la validità delle delibere consiliari occorrono la presenza della maggioranza dei membri e l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Per le delibere consiliari di cui agli articoli 16 e 17 dello Statuto occorre il voto favorevole di tutti i consiglieri.

7. E' ammessa la possibilità che la presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione purché almeno il Segretario, o il Notaio se necessario, si trovi nel luogo indicato nella convocazione. E' ammessa altresì l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto al consiglio.

8. Delle riunioni deve redigersi apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, e inviato per conoscenza al Vescovo.

Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra gli amministratori in carica dal Vescovo di San Benedetto del Tronto che, di norma, coopta il Direttore pro tempore della Caritas Diocesana e che, tuttavia, può scegliere altri eleggibili; esso dura in carica per un quinquennio e comunque non oltre il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Può essere rinominato per più mandati.

Come i membri del Consiglio, anche il Presidente può essere sostituito, ancor prima della scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento, revoca del mandato da parte del Vescovo di San Benedetto del Tronto o per qualsiasi altro motivo.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ed ha la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Al Vescovo spetta inoltre:

- a) nominare il Vice Presidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e formulare l'ordine del giorno;
- c) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;



d) redigere la relazione sulle attività della Fondazione che accompagna il bilancio consuntivo attuale;

e) assumere in caso di urgenza, provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva.

Art. 10 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Vescovo ai sensi dell'art. 9 dello statuto. Dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 – Tesoriere/Segretario

1. Spetta al Vescovo nominare un Tesoriere, anche esterno, ai sensi dell'art. 7 dello statuto determinandone la durata che, in ogni caso, non può superare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

2. Il Tesoriere ha i seguenti compiti: a) tiene la contabilità del patrimonio e dei fondi della Fondazione nonché dei contributi a essa comunque provenienti;

b) predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo e li presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

c) rende una dettagliata relazione al presidente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla utilizzazione delle offerte raccolte per specifiche finalità di carattere caritativo e assistenziale;

d) rende pubblici, nelle forme stabilite dal Presidente, i rendiconti delle offerte ricevute e la loro utilizzazione;

e) cura la tenuta dei registri contabili;

f) redige i verbali del Consiglio di Amministrazione;

g) cura i rapporti con l'Economo della Caritas Diocesana.

Art. 12 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dal Vescovo di San Benedetto del Tronto ed ha carattere monocratico. Questi deve essere scelto tra le categorie di soggetti previste per legge.

2. L'organo di controllo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.



3. Spetta all'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto della fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del decreto legislativo 117/17;
- d) attestare che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal codice del terzo settore;
- e) predisporre relazioni periodiche sui controlli eseguiti e che diano atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- f) predisporre la relazione annuale al bilancio d'esercizio da presentare al Vescovo di San Benedetto del Tronto;
- g) procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'eventuale compenso dell'Organo di controllo se e in quanto compatibile con la vigente normativa. Al superamento dei limiti previsti dalla legge per la nomina del Revisore legale dei conti, il Vescovo può attribuire all'organo di controllo anche l'esercizio della funzione di cui al successivo art. 13.

Art. 13 – Revisore legale dei Conti

1. Il Revisore legale dei Conti è nominato dal Vescovo di San Benedetto del Tronto o comunque approvato da quest'ultimo, su proposta del consiglio di amministrazione, qualora siano superati i limiti previsti per legge o su base volontaria.
2. Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Spetta al Revisore dei Conti: a) verificare la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione;
b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio;
c) predisporre la relazione che correda il bilancio consuntivo e quello preventivo e presentarla al Vescovo di San Benedetto del Tronto.
4. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Esercizio finanziario



1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, mentre il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente dovrà essere approvato entro il 30 aprile. Tale termine, tuttavia, può essere differito di 60 giorni in presenza di particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto dell'ente che saranno segnalate dagli amministratori nella relazione di missione.
3. In relazione alle scritture contabili, al bilancio d'esercizio e al bilancio sociale si rinvia agli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio d'esercizio deve essere corredato dalle relazioni dell'organo di controllo e del Revisore dei Conti se nominati.
4. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo unitamente alle due relazioni di cui al precedente periodo devono essere trasmessi alla Diocesi di San Benedetto del Tronto.

Art. 15 – Utili di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di cui al precedente art.3 e di quelle direttamente connesse o accessorie.
2. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 16 – Modifiche statutarie

Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Vescovo di San Benedetto del Tronto e successivamente a quella dell'Autorità competente.

Art. 17 – Durata e scioglimento della Fondazione

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:- volontà del Vescovo;- avvenuto conseguimento degli scopi statuari;- sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi.
3. In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
4. In caso di cessazione della Fondazione per qualunque motivo, il patrimonio residuo da



questa posseduto sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio preposto al controllo per legge, ad altro Ente del terzo settore operante in analogo settore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, valgono in quanto applicabili le disposizioni di legge in tema di fondazioni riconosciute.

San Benedetto del Tronto, 29 giugno 2021 solennità dei SS. Pietro e Paolo



+ Carlo Busiani



CURIA VESCOVILE DELLA DIOCESI DI
S. BENEDICTI AD TRUENTUM - RIPAETRANSONIS - MONTIS ALTI
CONCORDAT CUM ORIGINALI AD ACTA

San Benedetto del Tronto, li 29 giugno 2021

IL VICE CANCELLIERE

disc. *Giuseppe Bari*